



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 *Fasc.* 14.103.2/2019

All Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica -
Direzione generale valutazioni ambientali
(VA@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica -
Commissione Tecnica VIA-VAS
(ctva@pec.minambiente.it)

E. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Ancona Pesaro e Urbino
(sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it)

All Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della Direzione Generale ABAP
(dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it)

All Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico della Direzione generale ABAP
(dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it)

Alla Regione Marche
Dipartimento infrastrutture, Territorio e Protezione Civile
Direzione Ambiente e risorse idriche
Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali,
(regione.marche.valutazamb@emarche.it)

Alla Provincia di Ancona
(provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it)

All Comune di Ancona
(comune.ancona@emarche.it)

All Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
centrale
(segreteria@pec.porto.ancona.it)

Oggetto: **[ID: 9876] Comune di Ancona - Implementazioni infrastrutturali a sostegno del trasporto intermodale nell'area portuale di Ancona.**

Procedimento: Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. 152/2006.

Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale

Osservazioni della Direzione Generale ABAP del Ministero della Cultura

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, nonché le ulteriori successive modifiche e integrazioni;

Visto il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

valutazione delle performance”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2020 e vigente dal 5 febbraio 2020;

Visto l’articolo 6, comma 1 del Decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.51 del 01-03-2021), ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività Culturali e per il Turismo" è ridenominato “Ministero della Cultura”;

Considerato che la Direzione Generale valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), con nota prot. n. 42173 del 05/03/2024, ha comunicato la procedibilità dell’istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs.152/2006, per l’opera denominata “Implementazioni infrastrutturali a sostegno del trasporto intermodale nell’area portuale di Ancona”, di cui all’istanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale, trasmessa con nota prot. n. 20460/2023 del 04/12/2023;

Considerata la documentazione progettuale predisposta dal proponente, così come pubblicata sul portale valutazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’indirizzo <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/9912/14603>, costituita dallo Studio Preliminare Ambientale e dagli Elaborati di Progetto;

Considerato che le opere in progetto sono localizzate nella Regione Marche e sono finalizzate al miglioramento/adequamento delle infrastrutture del porto di Ancona.

In particolare, così come descritto dalla documentazione depositata dal Proponente il progetto prevede:

- la creazione di un nuovo percorso veicolare a raso, mediante realizzazione di una nuova sede stradale su di un tracciato della lunghezza pari a 900 m ca., incluse le relative opere d’arte, d’arredo stradale e di segnaletica, con la conseguente delocalizzazione, in zona limitrofa, dell’attuale varco di entrata e di uscita nella zona doganale della darsena Marche, attualmente composto da 3 corpi di fabbrica ad un solo piano fuori terra ad uso di posto di guardia ed annessa pensilina;
- prolungamento, per ulteriori 300 m ca., del fascio di binari ferroviari cosiddetto “di appoggio” ferroviario a servizio dei traffici mercantili, interni alla sopra citata zona doganale della darsena Marche;



Fig. 1 Localizzazione del progetto



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Considerato che questa Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. n. 12513 del 10/04/2024, ha comunicato l'avvio del procedimento alla Soprintendenza ABAP per le province di Ancona e Pesaro e Urbino e al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione Generale ABAP;

Considerato che la Soprintendenza ABAP per le province di Ancona Pesaro e Urbino, con nota prot. n. 4977 del 24/04/2024, ha trasmesso a questo Ufficio le proprie valutazioni di competenza;

Preso atto che l'area di intervento si colloca in un contesto fortemente urbanizzato, già per buona parte utilizzato come vie di transito veicolare alternative ai tracciati della viabilità ordinaria e che l'area di intervento ricade urbanisticamente nel "Nuovo porto commerciale" e nel cosiddetto "Ampliamento nuovo porto commerciale sub area A" di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.;

Preso atto che il progetto prevede la delocalizzazione dell'esistente varco di entrata e di uscita a servizio della zona doganale della Darsena Marche con la realizzazione di nuovi edifici del tutto analoghi agli esistenti, nonché la delocalizzazione degli esistenti moduli prefabbricati di recinzione semplicemente appoggiati a terra;

Considerato che, con riguardo agli aspetti di tutela del paesaggio, la Soprintendenza ABAP non ha rilevato particolari criticità, ritenendo l'intervento compatibile con i caratteri e le qualità dell'ambito interessato e che, riguardo alla tutela archeologica, non hanno rilevato interferenze ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004;

Considerato che la medesima Soprintendenza ABAP sulla base di quanto sopra richiamato, ha valutato che il progetto in esame possa non essere assoggettato al procedimento di VIA;

Considerato che, come riportato nella Circolare DG ABAP n. 20, trasmessa con prot. n. 14734 del 20/04/2023, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 6 del 01/02/2024 "[...] ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1-septies, lettera a), del D.L. 121/2021 nella parte in cui inserisce il comma 1-septies nell'art. 5 della legge n. 84 del 1994, che, da un lato, equipara le aree ricomprese negli ambiti portuali delimitati dal DPSS - o, se non ancora approvato, dai PRP – alle zone territoriali omogenee B previste dal D.M. n. 14444 del 1968 ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'art. 142, comma 2 del D. Lgs. n. 42/2004 e, dall'altro impone alle Regioni l'adeguamento del proprio piano paesaggistico nel termine di quarantacinque giorni. La disposizione impugnata, rileva la Corte, nel sottrarre le zone ricomprese negli ambiti portuali al vincolo paesaggistico delle aree costiere, di cui all'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004, e nell'imporre alle Regioni il conseguente obbligo di modifica dei piani paesaggistici, incide in via unilaterale sull'assetto della pianificazione paesaggistica, determinando, a causa della assimilazione tra zone urbane di completamento e zone portuali, un arretramento della protezione del bene paesaggistico. Con l'assimilazione tra zone urbane di completamento e zone portuali si verifica - osserva la Corte - una "forzosa" assimilazione di situazioni eterogenee, realizzandosi un'ingiustificata omologazione di situazioni differenti in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione (cfr. sentenze Corte Cost. n. 165 del 2022, n. 185 e n. 143 del 2021, n. 212 del 2019). [...]. Ai sensi dell'art. 142 comma 2 del D. Lgs. n. 42/2004 è prevista una deroga alla tutela ex lege di cui al comma 1 per le aree che alla data del 6 settembre 1985 "erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B". Tale specifica esclusione riguardava zone urbane di completamento, ricadenti in centri abitati le cui costruzioni non erano ancora ultimate, ma tuttavia già approvate in precedenti Piani Regolatori Generali (cfr. DL 312/1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella L. 431/1985 recante "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale".";

Richiamato che, come indicato nella summenzionata Circolare DG ABAP n. 20, la Corte Costituzionale con la sentenza 6/2024, ha confermato "il vincolo paesaggistico ex lege di cui all'art. 142 comma 1 del D. Lgs. 42/2004 per le aree ricomprese negli ambiti portuali delimitati dal DPSS, o, nelle more di sua approvazione, dai PRP, nonché il carattere sovraordinato dei Piani Paesaggistici ai PRP, rimanendo fermo il principio stabilito dall'art. 145, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004.";

Considerato inoltre che, con riferimento alla individuazione degli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett a) "aree di rispetto linea costiera" del D. Lgs. n. 42/2004, nell'ambito della co-pianificazione paesaggistica sono vigenti le indicazioni di cui alla Circolare 12/2011 del Ministero della cultura (allora MiBAC) secondo cui "le superfici delle opere artificiali aggettanti rispetto alla linea di battigia rientrano comunque nell'area del vincolo" (cfr. Cap. 3 – Aree tutelate per legge; 3.2.5 – Territori costieri);

Per quanto sopra esposto e considerato, questa Direzione Generale ABAP, valutata la documentazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale, acquisite le valutazioni della Soprintendenza ABAP per le Province di



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Ancona e Pesaro e Urbino relativamente all'istanza in oggetto, **ritiene che l'opera denominata "Implementazioni infrastrutturali a sostegno del trasporto intermodale nell'area portuale di Ancona", possa essere esclusa dalla procedura di VIA.**

Tuttavia, nelle more delle eventuali verifiche rispetto alle casistiche di cui all'art. 142, comma 2 del D.Lgs. 42/2004, si richiama che l'area interessata dal progetto resta sottoposta a tutela *ex lege*, e pertanto nelle successive fasi progettuali dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 42/2004. Si richiama infine che nelle procedure autorizzatorie la Soprintendenza ABAP potrà impartire ulteriori prescrizioni volte alla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale.

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP
U.O.T.T. n. 6 - Arch. Maria Teresa Idone 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi
MINISTERO DELLA
CULTURA
10.05.2024 11:20:26
GMT+01:00

IL DIRETTORE GENERALE ABAP
Dott. Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it